

Newsletter n. 5 – martedì 17 settembre 2019

Per maggiori informazioni: blog@studioepica.itFocus
Decreto
Crescita

Decreto Crescita: ammesso il ravvedimento frazionato.



Il decreto crescita facilita la creazione delle "holding individuali".

NOTIZIE IN BREVE

IMU: nuove percentuali di deducibilità dal reddito d'impresa.

L'articolo 3 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha modificato i limiti di deducibilità dal reddito di impresa dell'IMU pagata sugli immobili strumentali a decorrere dall'anno di imposta 2019.

Il D.L. prevede in particolare le seguenti nuove percentuali di deducibilità:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare);
- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'IMU risulta deducibile all'ulteriore condizione dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) ed è sempre indeducibile ai fini dell'Irap.

D.L. Crescita

Corrispettivi telematici: niente proroga.

Interventi di riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche – detrazione d'imposta oppure sconto diretto del corrispettivo.

Ampliata l'agevolazione per gli "impatriati".

Agevolazione Patent Box più "snella" con l'autodeterminazione in dichiarazione dei redditi.

"Mini IRES": Novità del decreto crescita.

Guida alle misure per il rilancio delle imprese.

Modifiche al Fondo Indennizzo Risparmiatori.

Acquisto di immobile per demolire e ricostruire: imposte ridotte per l'impresa acquirente.

Fisco

Decreto Crescita: ammesso il ravvedimento frazionato



di Alberto Simonetti

L'articolo 4-decies contenuto nel DL 34/2019 convertito dalla L. 58/2019 (così detto decreto crescita) introduce il nuovo articolo 13-bis al d.lgs. 472/1997 il quale contiene una riforma significativa in tema di ravvedimento operoso.

La nuova norma in commento viene infatti qualificata come norma di interpretazione autentica e fa riferimento a tre fattispecie di ravvedimento:

1. Il ravvedimento frazionato;
2. Il ravvedimento con versamento successivo della sanzione;
3. Il ravvedimento dei versamenti rateali.

Per quanto attiene la prima ipotesi di ravvedimento frazionato la norma interviene rendendo "ufficiale" una prassi già

consentita dall'amministrazione finanziaria. Secondo tale schema viene ammessa la possibilità di frazionare il ravvedimento versando la quota dell'imposta con le relative sanzioni e interessi commisurate alle singole finestre previste dall'articolo 13 del d.lgs. 472/1997. Resta inteso che per frazionamento non deve intendersi versamento rateale del ravvedimento in quanto appunto non è lecito versare gli importi dovuti per il ravvedimento in maniera rateale.

Quanto alla seconda ipotesi questa ammette ora la possibilità di versare le sanzioni dovute sul ravvedimento anche in un momento successivo a quello del versamento della sola imposta. In questo caso

le sanzioni sono commisurate all'intera imposta versata in ritardo e la riduzione prevista dall'articolo 13 d.lgs. 472/1997 è riferita al momento in cui si perfeziona il ravvedimento.

L'ultimo caso disciplinato è invece quello del ravvedimento per i pagamenti rateali (ad esempio per quelli che derivano da accertamenti con adesione). A questo tipo di ravvedimenti è possibile applicare la medesima logica del ravvedimento frazionato in quanto, anche per questa tipologia di pagamenti, è possibile ravvedere le singole rate del debito (anche in più frazioni) fiscale o ravvedere il versamento complessivo, ferme restando le scadenze ordinariamente previste dal versamento tardivo.

Fisco

Il decreto crescita facilita la creazione delle "holding individuali"



di Diego Cavaliere

L'articolo 11 bis del Decreto Crescita modifica l'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, ampliandone la portata, introducendo la possibilità del cosiddetto conferimento di partecipazioni in regime di 'realizzo controllato' (e quindi anche in neutralità fiscale) anche per i conferimenti di partecipazioni non di controllo, purché "qualificati".

Il citato articolo 177 mira a favorire l'aggregazione del controllo societario in capo ad una società holding mediante il conferimento, singolo o plurimo, di partecipazioni societarie. La nuova disciplina è rivolta a favorire la creazione di holding individuali che contengano le partecipazioni societarie del socio unico conferente ancorché egli non ne detenga il controllo.

In sostanza, sulla base della nuova normativa, una persona fisica (conferente) può conferire le proprie partecipazioni (azioni

o quote di società di capitali) in una società di capitali (conferitaria) in regime di neutralità fiscale qualora ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento, (per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati le suddette percentuali sono rispettivamente il 2 e il 5 per cento),
- b) le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

La norma stabilisce inoltre che:

- 1 – per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (holding), le percentuali

di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Quindi se, per esempio 1, il socio X detiene una partecipazione del 30 per cento nella holding Y, che a sua volta detiene una partecipazione del 90 per cento nella società Z non quotata, che esercita una attività commerciale, il socio X può accedere alla norma agevolativa in commento, conferendo in «realizzo controllato» la propria intera partecipazione nella holding, in quanto, indirettamente, per l'effetto demoltiplicativo citato, esso risulta detenere il 27 per cento della società Z.

Invece se, per esempio 2, il socio X detiene una partecipazione del 30 per cento nella

holding Y, che a sua volta detiene una partecipazione del 50 per cento nella società Z non quotata, che esercita una attività commerciale, il socio X non può accedere alla norma agevolativa in commento, conferendo in «realizzo controllato» la propria intera partecipazione nella holding, in quando, indirettamente, a causa dell'effetto demoltiplicativo citato, esso risulta detenere il 15 per cento della società Z, percentuale inferiore a quelle sopra indicate.

Si noti che dovendo applicare questa regola a tutte le società partecipate dalla holding, si può arrivare alla conclusione che è sufficiente che, a causa del predetto effetto demoltiplicativo, anche una sola delle società partecipate non rientri nei limiti percentuali stabiliti (2 o 20%, ovvero 5 o 25%), per rendere non applicabile la nuova norma in commento.

2 – il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi è esteso fino al sessantesimo

mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui sopra. Si tratta della cd. participation exemption: è stato previsto che, per beneficiare del predetto regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, il cosiddetto «holding period», generalmente pari a dodici mesi, debba essere esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.

Fisco

Corrispettivi telematici: niente proroga



di Omar Tavella

Con l'approvazione del cd. Decreto Crescita è stata confermato l'avvio dal prossimo 1° luglio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000.

Per i soggetti con volume d'affari inferiore a detto limite l'obbligo scatterà dal prossimo 1° gennaio.

Abbandonata ogni speranza di una proroga, più che giustificabile considerati i problemi nell'approvvigionamento dei registratori di cassa di nuova generazione,

il provvedimento ha però previsto le seguenti novità:

– trasmissione dei dati: pur rimanendo con frequenza giornaliera la memorizzazione dei dati, l'invio dei dati dei corrispettivi dovrà essere effettuato entro 12 gg. dall'effettuazione dell'operazione;

– regime sanzionatorio: non verranno applicate sanzioni se la trasmissione telematica viene effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell'IVA. La moratoria delle sanzioni è prevista per i primi 6 mesi.

Es: la trasmissione dei dati dei corrispettivi di luglio 2019 può essere effettuata entro il mese di agosto.

Si ricorda che è stato previsto il riconoscimento di un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l'adeguamento al nuovo obbligo, con un massimo di € 250 in caso di acquisto di un nuovo registratore o di € 50 in caso di adattamento del registratore in uso.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 successivamente alla registrazione della fattura di acquisto e a condizione che la fattura sia stata pagata con modalità tracciabili.

Fisco

Interventi di riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche – detrazione d'imposta oppure sconto diretto del corrispettivo



di Chiara Curti

Il Decreto Crescita ha introdotto la possibilità di trasformare la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche in uno sconto del corrispettivo dovuto al soggetto che ha eseguito i lavori. Nello specifico, la norma prevede che per gli interventi di efficienza

energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche (rispettivamente interventi ex art. 14 e 16 del D.L. 63/2013), il soggetto che ha diritto alle relative detrazioni fiscali può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal

fornitore che ha effettuato gli interventi. Lo sconto sul corrispettivo viene rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Ferme restando tutte le previgenti disposizioni normative in merito ad interventi

ammissibili, ammontare di spesa e percentuali di detrazione, il contribuente può quindi ora optare per tre diverse possibilità per l'utilizzo della detrazione:

- utilizzo “diretto” della detrazione;
- sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore;
- cessione del credito derivante dalla detrazione a favore di terzi.

Il fornitore che si accorda con il proprio cliente per applicare lo sconto sul corrispettivo, dovrà anticipare la somma, che gli sarà poi rimborsata, per pari importo, sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione

tramite modello F24, per importo pari allo sconto praticato e utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

La norma prevede che tali compensazioni non siano soggette ai “normali” limiti previsti per le compensazioni (700.000 euro per compensazioni annuali e 250.000 euro di credito imposta).

La norma è chiaramente di interesse per il contribuente che intende eseguire i lavori perché consente uno sconto immediato del corrispettivo dovuto ed è ancor più interessante per i soggetti che non hanno

capienza d'imposta per poter beneficiare della detrazione.

Resta invece dubbia la convenienza e/o opportunità per il fornitore che dovrebbe concedere uno sconto immediato a fronte di un credito di imposta che può essere recuperato solo in cinque anni.

Rinviamo ogni ulteriore chiarimento al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà disciplinare le modalità attuative della nuova disposizione normativa, comprese le modalità di esercizio dell'opzione, che dovrà naturalmente essere effettuata d'intesa con il fornitore.

Fisco

Ampliata l'agevolazione per gli “impatriati”



di Alberto Simonetti

Il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, noto anche come “Decreto Crescita”, ha introdotto importanti novità al regime agevolato previsto dall'articolo 16 del D.lgs 147/2015, il cd. regime degli “impatriati”.

Si ricorda in sintesi che il regime degli impatriati prevede un sensibile incentivo fiscale della durata di cinque periodi di imposta per i lavoratori residenti all'estero che trasferiscono la propria residenza in Italia.

Le modifiche apportate dall'articolo 5 del DL Crescita al regime degli impatriati mirano ad intensificare l'attrattività al rientro per quei soggetti che hanno studiato o lavorato all'estero per un periodo di tempo minimo di due anni ampliando notevolmente il perimetro soggettivo di applicazione oltretutto la misura dell'agevolazione. Preliminarmente si precisa che le novità in commento saranno applicabili alle persone fisiche che trasferiranno la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2020 (ai fini fiscali il trasferimento in Italia deve avvenire dopo il 3 luglio 2019).

Chi può usufruire dell'agevolazione

I destinatari dell'agevolazione sono le persone fisiche, cittadini europei oppure di Stati con i quali l'Italia ha in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale, titolari di redditi da lavoro

dipendente, assimilati e lavoro autonomo che:

- non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta antecedenti il trasferimento in Italia;
- trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e si impegnano a mantenerla per almeno due anni;
- prestano la loro attività lavorativa prevalentemente in Italia.

Le nuove misure agevolative

Al fine di rendere maggiormente attrattiva l'agevolazione in commento, come già accennato in premessa, il DL crescita apporta sensibili variazioni alla misura dell'agevolazione in quanto:

- viene innalzata dal 50% al 70% la percentuale di esenzione del reddito imponibile ai fini Irpef prodotto in Italia (pertanto tassazione solo sul 30% del reddito);
- vengono ridotti da cinque a due i periodi di imposta di residenza estera precedenti al trasferimento in Italia;
- viene eliminato l'obbligo, prima vigente, per i lavoratori impatriati di rivestire ruoli diretti ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
- viene eliminata la necessità di dover prestare lavoro presso un'azienda residente;
- l'esenzione viene innalzata fino al 90% del reddito nei casi in cui la residenza venga trasferita in una regione del sud

Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia);

- il beneficio viene prorogato di ulteriori 5 anni, nella misura del 50%, nei casi in cui il lavoratore, dopo il suo trasferimento in Italia, acquisti una unità abitativa di tipo residenziale in Italia ovvero che l'acquisto venga effettuato nei dodici mesi precedenti (l'acquisto può essere fatto anche dal coniuge, dal convivente ovvero dai figli anche in comproprietà) ovvero abbia almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo. Nel caso in cui i figli minori o a carico o in affido preadottivo siano almeno tre l'agevolazione prevede l'esenzione al 90% dei redditi imponibili ai fini IRPEF anche nei cinque periodi di imposta successivi.

Non più necessaria l'iscrizione all'AIRE

Il decreto crescita introduce inoltre all'articolo 16 del D.lgs 147/2015 il comma 5 ter nel quale viene previsto che potranno accedere all'agevolazione anche gli “ex” residenti in Italia anche qualora non abbiano formalmente provveduto a cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente in Italia per iscriversi all'AIRE. La norma prevede infatti che saranno considerati residenti all'estero i cittadini italiani non iscritti all'AIRE purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

La medesima previsione di favore si applica poi anche ai lavoratori già impatriati al 31.12.2019.

Per tali soggetti infatti la normativa prevede una specie di “sanatoria” secondo cui, per gli anni di imposta per i quali sono

stati notificati atti impositivi non definitivi e per i quali non siano trascorsi i termini per l'accertamento, gli stessi, ancorché non iscritti all'AIRE, sono ammessi all'agevolazione nella misura prevista (50% di esenzione per cinque periodi di imposta)

dalla normativa vigente al 31.12.2018 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Fisco

Agevolazione Patent Box più “snella” con l'autodeterminazione in dichiarazione dei redditi



di Alberto Simonetti

L'articolo 4 del cd. “D.L. Crescita” (Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019) è intervenuto in materia di “Patent Box” con l'obiettivo di rendere più celere per contribuente il procedimento attraverso il quale poter fruire della predetta agevolazione.

Si ricorda, in estrema sintesi, che il “Patent Box” è un'agevolazione che consiste nella parziale esenzione (50%) dei redditi che derivano dall'utilizzo di alcuni beni immateriali. L'obiettivo è quello di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo, di incentivare il rientro in Italia dei beni immateriali che al momento risultano collocati all'estero, nonché il mantenimento di quelli che si trovano già in Italia per evitare una loro ricollocazione all'estero.

Con le novità introdotte dal DL Crescita viene data la possibilità al contribuente di autodeterminare, in alternativa alla ordinaria procedura di riling di cui all'articolo 31-ter del DPR 600/1973 e a decorrere dal periodo di imposta 2019, il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione il cui possesso va indicato nella dichiarazione dei redditi.

Il contenuto della documentazione sarà individuato da un futuro provvedimento da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il prossimo 30 luglio 2019.

I contribuenti che eserciteranno l'opzione in commento dovranno poi ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, indicandola nella dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

L'opzione inoltre può essere esercitata anche nel caso in cui sia già stata avviata con l'Agenzia delle Entrate l'ordinaria procedura di riling per annualità pregresse a condizione che non si sia già concluso il relativo accordo e previa comunicazione all'Agenzia delle entrate della volontà di rinunciare alla procedura. Anche in tal caso l'agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione dei redditi e IRAP relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata la medesima opzione.

Infine il comma 2 dell'articolo 4 del DL Crescita prevede una esimente sanzionatoria secondo la quale in caso di rettifica del

reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa, determinato direttamente dal contribuente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione da infedele dichiarazione qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, con riferimento:

- all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati,
- ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

L'esimente sanzionatoria è inoltre consentita anche in sede di dichiarazione integrativa, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime.

Fisco

“Mini IRES”: Novità del decreto crescita



di Lorenzo Tirindelli

L'articolo 2 del Decreto Crescita (D.L. 34/2019) riscrive la disciplina dell'agevolazione “Mini Ires”, inizialmente introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, che

prevedeva una riduzione dell'Ires al 15%, a fronte di utili accantonati a riserva, diverse da quelle non disponibili, di investimenti in beni strumentali nuovi e dell'assunzione di

forza lavoro rispetto a quella in essere al 30 settembre 2018.

Le nuove norme, che si applicheranno già a partire dal 2019, per le società di capitali

ed, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito d'impresa degli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevedono l'applicazione, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, delle seguenti aliquote:

- 22,5% per l'anno di imposta 2019,
- 21,5% per il 2020,
- 20,5% per il 2021,
- 20% dal 2022.

Il Decreto specifica, inoltre, che si considerano come non disponibili, le riserve

formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, in quanto derivanti da processi di valutazione (ad esempio le riserve per utili su cambi, le riserve da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto, riserve da fair value le riserve da rivalutazioni di beni). Il primo periodo d'imposta in cui si applica l'agevolazione è il 2019, quindi i primi utili su cui calcolare la "Mini Ires" saranno quelli realizzati al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva nel corso del 2019.

L'incremento del patrimonio netto, invece, deve essere calcolato come differenza tra il patrimonio netto esistente alla fine di ciascun periodo d'imposta, senza tener conto del risultato dell'esercizio

medesimo ed al netto degli utili accantonati a riserva agevolati negli esercizi precedenti, ed il patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato dell'esercizio stesso.

Esempio:

- Utile 2018: euro 1.000.000, integralmente accantonato a riserva disponibile nel 2019;
- Reddito imponibile Ires 2019: euro 1.500.000;
- Incremento patrimoniale: euro 1.000.000;
- L'Ires 2019 sarà pari a: euro 225.000 (1.000.000 di euro al 22,5%) più euro 120.000 (500.000 di euro x 24%), per un totale di euro 345.000.

Agevolazioni

Guida alle misure per il rilancio delle imprese

di Villani&Partners

Con la pubblicazione del Decreto Crescita sono state introdotte nuove misure agevolative finalizzate a sostenere la crescita economica delle imprese italiane, con particolare attenzione verso il processo di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello del "Piano Nazionale Impresa 4.0".

Di seguito i nuovi incentivi nel dettaglio.

Reintroduzione del superammortamento

Dopo essere stato tagliato dalla Legge di Bilancio 2019, il superammortamento ritorna con una maggiorazione sulle quote di ammortamento pari al 130% per gli investimenti in beni strumentali sostenuti tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. Le nuove disposizioni contenute nel Decreto Crescita prevedono l'utilizzo del superammortamento per gli investimenti effettuati fino 30 giugno 2020, a condizione, che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti essere accettato dal venditore e sia già stato liquidato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto del bene.

Potenziamento della Nuova Sabatini

Il Decreto prevede novità anche per gli incentivi destinati ad agevolare l'accesso al credito per investimenti in beni strumentali, infatti, la Legge Sabatini viene potenziata estendendo a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile per ciascuna impresa, a differenza del

limite di 2 milioni di euro precedentemente fissato. Le modifiche all'incentivo prevedono anche l'estensione della misura anche al finanziamento delle PMI impegnate in processi di capitalizzazione o di ricambio generazionale. I finanziamenti sono concessi a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza del piano di ammortamento del finanziamento. Il contributo previsto è in conto impianti rapportato agli interessi calcolati a un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese e del 3,575% per le medie imprese. Inoltre, per i finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro il contributo viene erogato in un'unica soluzione e non più in sei rate.

Proroga del Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo

Il credito d'imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo è stato prorogato fino al 2023. L'incentivo prevede, per le imprese che investono fino ad un massimo 20 milioni di euro per le attività di Ricerca & Sviluppo, un credito d'imposta pari al 25% delle spese ammissibili calcolato sulla quota incrementale di spesa rispetto alla media dei costi sostenuti nel triennio 2012-2013-2014. La spesa incrementale a partire dal 2021 dovrà essere calcolata prendendo come riferimento la media

degli investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo implementati nei tre periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2019.

Bando per attività di Ricerca & Sviluppo nell'ambito dell'economia circolare

L'agevolazione mira, attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, a rendere i processi produttivi più efficienti in relazione al tempo e alle risorse impiegate e meno impattanti per l'ambiente in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, di recupero dei materiali e di minimizzazione degli scarti, al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un'economia circolare a basse emissioni in tutti i settori. Con la pubblicazione di un apposito bando, verranno agevolati i progetti di Ricerca & Sviluppo con un importo compreso tra 500.000 e 2 milioni di euro per modernizzare il comparto industriale, apportando in questa maniera benefici sia all'economia che all'ambiente.

L'agevolazione consiste in un mix di strumenti finanziari articolato come segue:

- Finanziamento agevolato per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;
- Contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese.

Al finanziamento agevolato dovrà essere associato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato

dalla banca finanziatrice scelta dall'impresa tra le banche aderenti alla convenzione. I due finanziamenti (agevolato e bancario) saranno poi regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, nell'ambito del quale il finanziamento bancario non potrà essere inferiore al 10% delle spese ammissibili.

Bando Digital Transformation

Il bando è finalizzato ad attuare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle piccole e medie imprese. Possono dunque accedere al contributo le PMI operanti nel settore manifatturiero o dei servizi, con almeno due bilanci depositati ed un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad almeno 500.000 euro. Saranno finanziati progetti di trasformazione tecnologia e digitale, con un importo minimo di 200.000 euro, diretti all'implementazione di tecnologie 4.0, quali: advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, cloud, cybersecurity, big data e analytics. Il contributo concesso sarà pari al 50% dei costi ammissibili. Per il biennio 2019/2020 sono stati stanziati 100 milioni di euro.

Credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali

L'incentivo supporta le imprese italiane nella diffusione del proprio business nei mercati internazionali. Il credito d'imposta in oggetto è rivolto a tutte le imprese esistenti dal 1° gennaio 2019 ed è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute nel 2019 per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore fino ad un limite massimo di

60.000 €. Le spese ammissibili comprendono: affitti di stand, allestimenti di fiere ed eventi, attività promozionali, comunicazione del brand e dei prodotti, realizzazione di unità produttive in paesi esteri, produzione e vendita di prodotti nei mercati internazionali. Entro il 29 giugno 2019, mediante apposito decreto attuativo, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà ad attivare la misura.

Modifiche alle procedure del Patent box

Il Patent box consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 dei redditi derivanti dall'uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e tutto ciò che riguarda i processi, formule ed esperienze acquisite che possono essere giuridicamente tutelabili. Secondo l'articolo 4 del Decreto Crescita, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i titolari di reddito d'impresa potranno scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e di indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile. I contribuenti dovranno fornire tutte le informazioni necessarie preparando idonea documentazione, rispettando le indicazioni operative che saranno fornite dall'Agenzia delle entrate. I soggetti che optano per questa nuova procedura devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata

tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Introduzione di incentivi per la tutela del Made in Italy

In ottica di salvaguardia del Made in Italy, il Decreto Crescita introduce un apposito registro per la tutela dei marchi storici e un'agevolazione a favore dei consorzi nazionali che operano all'estero per tutelarne l'originalità dei prodotti italiani vittime del fenomeno di "Italian Sounding". Il nuovo incentivo consiste in un contributo pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti vittime di imitazioni, entro un importo massimo annuale per beneficiario di 30.000 euro. Infine, sempre in tema incentivi a favore dell'internazionalizzazione, è stata introdotta l'estensione del Fondo Internazionalizzazione ai Paesi dell'Unione europea e la riprogrammazione dei bandi per le proprietà intellettuale a sostegno di brevetti, marchi e disegni.

Voucher 3I "Investire in innovazione"

L'incentivo, a favore delle startup innovative, prevede un sostegno dei processi di innovazione nel triennio 2019/2021. Il voucher finanzia le spese di brevettazione di un'invenzione, di consulenza per ricerca sulla brevettabilità e le ricerche di anteriorità, la stesura della domanda di brevetto, il deposito presso l'ufficio italiano marchi e brevetti e l'estensione all'estero della domanda nazionale. L'intensità del beneficio e la definizione delle modalità attuative è demandata ad un futuro decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Risparmio privato

Modifiche al Fondo Indennizzo Risparmiatori



di Tommaso Talluto

Il Decreto Crescita (art. 36 del D.L. 34/2019) ha apportato alcune modifiche alla disciplina del Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.) istituito con la Legge di Bilancio 2019 per rimborsare i risparmiatori "truffati dalle Banche".

La principale modifica apportata comporta l'istituzione di un cd. "doppio binario" per i rimborsi e, segnatamente, (i) una procedura semplificata pressoché automatica a

cui potranno accedere solamente i risparmiatori in possesso di determinati requisiti (ii) ed una procedura avanti ad una apposita commissione tecnica a cui dovranno accedere quei risparmiatori che non possiedono tali requisiti e che dovranno dimostrare di essere stati truffati.

Potranno accedere alla procedura di rimborso automatico i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali in

possesso delle azioni o delle obbligazioni subordinate alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, o il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi,

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore alla data del 31.12.2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui si chiede il rimborso, di valore inferiore a

Euro 100.000 (soglia che potrà essere elevata fino ad Euro 200.000 previo assenso della Commissione europea);

b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche inferiore a Euro 35.000 nell'anno 2018.

Fermo quanto sopra si resta in attesa dell'approvazione dei decreti attuativi che dovranno fare luce sulle modalità del rimborso.

Fisco - immobili

Acquisto di immobile per demolire e ricostruire: imposte ridotte per l'impresa acquirente



di Tommaso Talluto

Il Decreto Crescita (art. 7 del D.L. 34/2019) ha introdotto una nuova misura volta ad incentivare ulteriormente la valorizzazione edilizia riducendo il consumo di terreno.

La nuova norma prevede infatti, in caso di acquisto da parte di un soggetto imprenditore di un fabbricato, fuori campo Iva o in esenzione Iva, destinato a demolizione al fine della ricostruzione, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200,00, in luogo dell'imposta ordinaria pari al 9% del prezzo d'acquisto, e l'applicazione delle imposte ipotecaria e

catastale in misura fissa pari ad Euro 400,00.

L'agevolazione opera a condizione che:

a) l'acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un soggetto imprenditore (individuale o societario) che svolga attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;

b) l'acquisto abbia ad oggetto un intero fabbricato (di qualsiasi natura esso sia: residenziale, commerciale, artigianale, industriale, agricola);

c) il soggetto acquirente entro 10 anni dall'atto di acquisto, provveda alla

demolizione dell'edificio, alla ricostruzione di un nuovo edificio anche volumetricamente non coincidente con il manufatto preesistente e alla sua integrale vendita;

d) la ricostruzione sia effettuata in "chiave antisismica";

e) il nuovo edificio sia classificato in una delle classi energetiche "A" e "B".

L'agevolazione non trova invece applicazione nell'ipotesi di acquisto di un intero fabbricato che non venga poi demolito, ma solamente ristrutturato anche se in modo radicale.

Le nostre sedi

Treviso – via Terraglio 68/a – 31100, Italia

Mestre – piazzale Leonardo da Vinci 8 "scala D" - 30172, Italia

Montebelluna – via Salvo d'Acquisto 10 - 31044, Italia

Vicenza – Via Ermes Jacchia n. 18 – 36100, Italia

Udine – Via Antonio Marangoni n. 56 – 33100, Italia